

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**

E

**COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF
FONDAZIONE ETS**

E



UFFICIO REGIONALE UNICEF PER L'EUROPA E L'ASIA CENTRALE (ECARO)

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, con sede in Via Damiano Chiesa n. 24, 00136 Roma, C.F. 97113870584, in persona del Capo Dipartimento, dott. Antonio Sangermano, munito dei necessari poteri e abilitato alla firma del presente accordo (di seguito per brevità "DGMC");

Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia - Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS con sede a Roma in via Palestro 68 - C.F. 01561920586, iscritto al Registro RUNTS del Lazio (Rep. N. 111814, Det. Dir. N. G09604 in data 12 luglio 2023), già iscritto al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, in persona del Presidente, dott. Nicola Graziano, munito dei necessari poteri e abilitato alla firma del presente accordo (di seguito per brevità "UNICEF Italia");

L'Ufficio UNICEF per l'Europa e l'Asia Centrale con sede legale in via Palestro n. 68, 00185 Roma, C.F. di UNICEF New York n. 80459450583, in persona del Coordinatore UNICEF National Response in Italy, dott. Nicola Dell'Arciprete, munito dei necessari poteri e abilitato alla firma del presente accordo (di seguito per brevità "UNICEF ECARO");



di seguito denominate "le Parti" si impegnano a collaborare per assicurare che i diritti delle persone di minore età, delle famiglie e delle donne sopravvissute o a rischio di violenza di genere siano promossi e protetti.



PREMESSO CHE

IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ:

- nell'ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale è un'articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia deputato alla tutela e alla protezione giuridica dei minorenni nonché al trattamento dei giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni;
- esercita le funzioni e i compiti inerenti all'esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile in materia penale e quelli inerenti all'esecuzione penale esterna e alla messa alla prova degli adulti;
- è deputato alla tutela, di minorenni e giovani adulti che hanno fatto ingresso nel circuito penale, favorendo percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale;
- assicura e verifica l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni - e i servizi minorili dipendenti;
- promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell'area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale istituendo reti finalizzate all'inclusione sociale;
- Il DGMC in qualità di Autorità Centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minorenni, della prevenzione e del contrasto alla devianza minorile, della prevenzione e del contrasto ai reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, al terrorismo, all'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani, alla pedofilia e alla pedopornografia;
- Il DCMC attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, anche con soggetti terzi e operatori del terzo settore, al fine di assicurare l'inclusione sociale dei minorenni e dei giovani adulti;
- Il DGMC, tramite la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa:
 - provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto;
 - persegue la qualità delle azioni trattamentali rivolte ai minorenni e ai giovani adulti in carico agli Istituti Penali per i Minorenni e agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, con particolare riferimento alle azioni dirette a promuovere la cultura della legalità;
 - si prefigge la finalità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di sensibilizzazione in favore degli adolescenti, interessando la comunità locale sulle problematiche del disagio e della devianza minorile e sul reperimento di opportunità concrete per la prevenzione e il reinserimento nel contesto sociale dei minorenni e dei giovani dell'area penale;



L'UNICEF:



- è stato istituito con la Risoluzione 57 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'11 dicembre 1946 come Organo Sussidiario dell'Assemblea Generale. Lavora con i Governi di tutto il mondo per promuovere i diritti dei minorenni alla sopravvivenza, alla protezione e allo sviluppo ed è guidato dai principi articolati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei suoi Protocolli Opzionali;
- il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS è un'Organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, munita di personalità giuridica ed opera quale parte del sistema globale del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, Organo Sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di tutelare e promuovere i diritti di tutti i bambini e le bambine sempre e ovunque. Dal 1974 il Comitato Italiano opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base ad un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale, secondo un piano strategico congiunto delle attività, che prevede la realizzazione di advocacy a livello nazionale e locale sulle seguenti priorità: benessere psicosociale e salute mentale, educazione di qualità, ambiente e cambiamento climatico, genitorialità, non discriminazione (in particolare povertà minorile, minorenni di origine straniera, minorenni con disabilità, minorenni rom e sinti).

L'UNICEF ECARO:

- è operativo in Italia con una sede distaccata dell'Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia centrale - UNICEF Europe and Central Asia Regional Office (ECARO) con sede a Ginevra, Svizzera - con il mandato di collaborazione con il Governo italiano in materia di protezione, prevenzione e risposta alla violenza di genere, educazione, inclusione sociale, prevenzione del disagio psicologico e sociale e rafforzamento della salute mentale e del benessere psicosociale di bambini e adolescenti, con particolare attenzione a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio e vulnerabilità, i loro caregivers e le donne a rischio o sopravvissute a violenza di genere - in accordo con le Raccomandazioni e le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia.


VISTO

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini e proclamano il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana;
- l'articolo 9 della Costituzione italiana, che garantisce lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;

  3

- c) la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
- d) la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l'educazione adottata dai Ministri dell'Istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015);
- e) i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO, i regolamenti e le direttive dell'Unione Europea, che costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella Storia dell'Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati;
- f) la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- g) la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minorenni, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003 n. 77 (in specie artt. 3, 9, 29);
- h) il D.P.R. 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR 448/88, che riconoscono entrambi, quale fondamento del trattamento, l'offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;
- i) il D.P.R. 230/2000 recante "Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- j) la Legge 354/75 recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
- k) la Legge 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- l) la Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali all'art. 1 c. 4, in cui si "riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, della organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.";
- m) la Legge n.117/2014 che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- n) la Legge n. 159 del 13 novembre 2023 recante: "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minorenni in ambito digitale";
- o) il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che disciplina l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità nei confronti dei condannati minorenni, favorendo percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, nonché la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione







- professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero;
- p) il D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
- q) il D.M. del 27 luglio 2023 "Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150


STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, FINALITÀ E IMPEGNO DELLE PARTI

Considerati gli ambiti di intervento e in coerenza con le rispettive finalità istituzionali, con il presente Protocollo le Parti si impegnano a sviluppare un rapporto di collaborazione non oneroso, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere, nell'ambito delle rispettive attività, la tutela dei diritti delle persone di minore età e dei soggetti fragili, rivolgendosi sia a un pubblico minorile sia adulto;
- realizzare attività di sensibilizzazione sui temi legati alla condizione dei minorenni ospiti degli Istituti Penali e in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni;
- avviare iniziative congiunte volte all'individuazione di strumenti e progettualità utili al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di educazione civica dei minorenni e dei giovani sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; collaborare, inoltre, all'elaborazione di strumenti - anche di natura didattica e scientifica - volti a rafforzare l'efficacia delle misure rieducative della pena e a ridurre il tasso di recidiva tra i più giovani;
- rafforzare le competenze dei professionisti coinvolti nella presa in carico dei minorenni, promuovendo il principio di non discriminazione, con particolare attenzione ai gruppi più svantaggiati - quali le minorenni, i minorenni stranieri non accompagnati, i rom e i sinti - e alle vulnerabilità specifiche, comprese quelle connesse a traumi, violenze (anche di genere) e tratta di esseri umani, al fine di garantire interventi qualificati, integrati e adeguati alle esigenze dei minorenni;
- diffondere il presente Protocollo d'Intesa presso i rispettivi Servizi e Uffici, favorendone la più ampia condivisione e applicazione operativa.



Art. 2



INIZIATIVE CONGIUNTE

Le Parti intendono perseguire le finalità descritte all'art. 1 e dare esecuzione agli impegni assunti con il presente Protocollo tramite:

- il rafforzamento delle competenze del personale del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e dei Servizi Minorili afferenti, incluso il potenziamento delle conoscenze in merito ai profili di vulnerabilità dei minorenni presi in carico, a partire dai minorenni appartenenti a gruppi vulnerabili, quali i minorenni stranieri non accompagnati, i minorenni rom e sinti, i minorenni provenienti da situazioni di svantaggio e alle questioni inerenti alle diversità culturali di provenienza;
- l'adozione di pratiche permanenti di ascolto specializzato e qualificato e misure di protezione e tutela dei minorenni, sia tramite l'elaborazione di linee guida e strumenti utili, sia a mezzo della formazione specialistica, iniziale e continua, di tutto il personale;
- la promozione di un programma di sviluppo delle competenze professionali rivolto agli Istituti Penali per i Minorenni, con l'obiettivo di potenziare la capacità di presa in carico dei minorenni da parte delle equipe socio-educative e delle forze dell'ordine attraverso: il miglioramento della qualità dell'ascolto e della comprensione dei progetti migratori; la formazione su tematiche interculturali e sulla gestione dei traumi; lo sviluppo di attività di gruppo volte a promuovere l'integrazione e il benessere psicosociale; il potenziamento della rete esterna in un'ottica di reinserimento socio-lavorativo e di inclusione;
- l'attuazione di iniziative di collaborazione e di sensibilizzazione, nell'ambito delle reciproche attività d'Istituto, relative alla promozione dei diritti delle persone di minore età e dei soggetti fragili nei riguardi di un pubblico adulto e minorile;
- la realizzazione di attività di studio e ricerca sulla devianza minorile e sulle buone prassi realizzate dagli Istituti Penali per i Minorenni e l'Area Penale esterna, per promuoverne la diffusione sul territorio.

Tali attività sono soggette alla disponibilità di adeguate risorse economiche e competenze professionali; pertanto, le parti si impegnano ad attivare iniziative atte ad accedere a risorse comunitarie o nazionali nell'ambito dei propri mandati istituzionali.

Le Parti garantiranno il monitoraggio e la valutazione periodica delle iniziative attuate, assicurando un costante aggiornamento degli interventi in base ai risultati ottenuti e promuovendo il coordinamento con gli attori istituzionali coinvolti, al fine di ottimizzare l'efficacia e la sostenibilità delle azioni intraprese. Le diverse iniziative, volte al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo, saranno oggetto di congiunta e preventiva attività di programmazione ad opera dei rispettivi referenti, come espressamente indicati nel successivo articolo.



Art. 3

(1)

REFERENTI e COMITATO PARITETICO

Le Parti designano sin d'ora, quali referenti per l'attuazione delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa, i seguenti rappresentanti:


- **Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità**
 - Ciria Stefanelli, Dirigente - Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa
 - Alberto Carabetta - Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa
 - Enrico Pulvirenti - Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa
- **Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione ETS**
 - Paolo Rozera - Direttore Generale
 - Elisa Grifantini - Responsabile Area Advocacy
 - Elisabetta Garzo - Special Advisor Giustizia Minorile
- **Ufficio Regionale UNICEF per l'Europa e l'Asia Centrale**
 - Nicola Dell'Arciprete - Coordinatore National Response in Italy
 - Ivan Mei - Child Protection Manager
 - Maria Eleonora Benini - Child Protection Specialist

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo, monitorarne la realizzazione e proporre eventuali adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato Paritetico, coordinato da un rappresentante della Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e ha i seguenti compiti:

- a) approvare, in relazione a specifiche tematiche, il piano annuale delle attività;
- b) invitare, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, esperti e interlocutori anche esterni alle Parti;
- c) promuovere collaborazioni ad hoc con soggetti, istituzioni ed esperti attivi nelle aree di interesse, da sottoporre alla valutazione del Comitato;
- d) verificare il grado di attuazione del presente Protocollo, coordinare le iniziative previste, monitorare le attività svolte e proporre eventuali miglioramenti delle stesse.

Per la partecipazione ai lavori del Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.



Art. 4

DATI E USO DEI LOGHI

Tutte le informazioni e i dati derivanti dalla realizzazione delle azioni congiunte sono di proprietà delle Parti, e potranno essere diffusi esclusivamente previa autorizzazione/comunicazione scritta di tutte le Parti.

Art. 5

PRIVACY

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati afferenti il trattamento di dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento, come da documento che si allega sottoscritto per presa visione.



Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni del Protocollo comporti il trattamento di dati personali per conto dell'altra parte è nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del citato Regolamento.

Art.6

RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati e le informazioni messi a disposizione e di quelli di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del Protocollo.
2. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Protocollo.
3. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, il DGMC, l'UNICEF e l'UNICEF ECARO hanno la facoltà di dichiarare risolto il presente Protocollo.



Art. 7

RISORSE

Il presente Protocollo non comporta a carico delle Parti oneri ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti. Eventuali spese e/o assunzione di impegni a titolo oneroso dovranno essere oggetto di specifica pattuizione scritta.

Art. 8

DURATA

Il presente Protocollo ha una durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Esso potrà essere integrato, prorogato, rinnovato o modificato, esclusivamente in forma scritta, su richiesta di una delle Parti, restando espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

Art. 9

MODIFICHE

Il presente atto può, inoltre, essere soggetto a revisione, su iniziativa di una delle Parti, ovvero a seguito di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regolamenti o direttive comunitarie che incidano sull'attività del Dipartimento o dell'UNICEF. Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da tutte le parti.

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà avvenire in forma scritta, a mezzo PEC, ovvero a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi:

DGMC PEC - prot.dgmc@giustiziacert.it


Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS: PEC - advocacyunicef@pec.it

UNICEF ECARO: PEC - unicef@pec.it

Art. 10

RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r., ovvero posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.



A

Art. 11

FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12

COMUNICAZIONI

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi a oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti e formalmente autorizzata dagli Uffici competenti.



Tali attività saranno svolte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione delle immagini e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.

L'ideazione di attività di divulgazione e comunicazione dovrà attenersi a quanto prescritto dall'art. 13 del D.P.R. 448/88 "Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento".

Art. 13

CONTROLLO, REGISTRAZIONE ED EVENTUALI ONERI FISCALI

Il presente Protocollo è sottoposto agli organi di controllo del MIT, in conformità alle vigenti disposizioni, ed è soggetto a registrazione "in caso d'uso", ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico del richiedente. Il presente atto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.lgs. n.50/2016, e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 82/2005.



10


Il presente atto, redatto in triplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 4 marzo 2026

Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Il Capo Dipartimento


Dott. Antonio Sangermano



Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS

Il Presidente

Dott. Nicola Graziano



Ufficio Regionale UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale (ECARO)

Il Coordinatore National Response in Italy

Dott. Nicola Dell'Arciprete

